

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCAHLND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

**SEDUTA**

**2.**

**SITZUNG**

**15 - 1 - 1965**

**Presidente: BERTORELLE**

**Vicepresidente: PUPP**

**V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE**



## INDICE

**Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale sulla composizione della Commissione del Regolamento interno e della Biblioteca e della Commissione di Convalida**

**pag. 3**

**Elezione del Presidente della Giunta regionale**

**pag. 13**

## INHALTSANGABE

**Mitteilungen des Präsidenten des Regionalrates über die Zusammensetzung der Kommission für interne Geschäftsordnung und Bibliothek sowie der Wahlprüfungskommission**

**Seite 3**

**Wahl des Präsidenten des Regionalausschusses**

**Saite 13**

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.05.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Do lettura del processo verbale della seduta del 14 dicembre 1964.

MARTINELLI (Segretario questore - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Passiamo all'appello.

UNTERPERTINGER (Segretario questore - S.V.P.): (*fa l'appello*).

PRESIDENTE: Signori Consiglieri, riprendendo i lavori della nostra Assemblea legislativa, sento il dovere di elevare il pensiero al Capo dello Stato, che in questi giorni è stato eletto dal Parlamento e dai rappresentanti regionali, nella persona dell'on. Giuseppe Saragat. Ho già provveduto a inviargli un telegramma, a nome del Consiglio regionale, al quale egli ha subito risposto, ma ritengo più solenne che le felicitazioni e gli auguri più fervidi per il suo altissimo mandato gli giungano dalla riunione che oggi ha luogo.

Parteciperò questi sentimenti di devozione, di rispetto e di fiducia, personalmente, al

Capo dello Stato, nella udienza che egli ha concesso ai Presidenti dei Consigli regionali e delle Giunte, mercoledì prossimo.

(*Applausi*).

Procediamo alla trattazione del punto 14 dell'Ordine del giorno: « **Comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale sulla composizione della Commissione del Regolamento interno e della Biblioteca e della Commissione di Convalida** ».

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento interno del Consiglio regionale, dopo aver consultato i capigruppo consiliari, comunico i nominativi della Commissione del regolamento interno e Biblioteca e della Commissione di Convalida. La Commissione del regolamento interno e della Biblioteca è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, ed è composta, inoltre, dai seguenti quattro membri: Dr. Alfons Benedikter, ing. Alois Pupp, dott. Remo Segnana, cons. Vinante Mario.

La Commissione di convalida, che deve essere composta di sette membri, garantendo, per quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, è nominata come segue: prof. Umberto Corsini, Dr. Ioachim Dalsass, dott. Anselmo Gouthier, dott. Bruno Kessler, Nereo Manica, prof. Décio Mollignoni, dott. Enrico Pruner.

I singoli gruppi consiliari, complessivamente 9, a sensi dell'art. 8 del regolamento interno, hanno comunicato per iscritto il nominativo del relativo capogruppo. I capigruppo così nominati sono i seguenti: per la D.C. il dott. Luigi Dalvit, per la S.V.P. il Dr. Silvius Magnago, per il P.S.I. il dott. Guido Raffaelli, per il P.S.D.I. il prof. Attilio Tanas, per il M.S.I. il dott. Renè Preve Ceccon, per il P.C.I. l'avv. Sergio De Carneri, per il P.L.I. il prof. Umberto Corsini, per il P.P.T.T. il dott. Enrico Pruner, per il gruppo misto il dott. Luigi Carbonari.

Comunico inoltre, ai sensi dell'art. 9 del regolamento interno, che ho ricevuto da tutti i consiglieri la dichiarazione scritta di loro appartenenza a un gruppo linguistico; 35 consiglieri hanno dichiarato di appartenere al gruppo linguistico italiano, 17 consiglieri hanno dichiarato di appartenere al gruppo linguistico tedesco.

Passiamo adesso all'Ordine del giorno già iniziato nella seduta del 15... Cons. Ceccon, di che cosa vuol parlare?

PREVE CECCON (M.S.I.): Voglio parlare, signor Presidente, sulla irritualità e illegittimità della convocazione.

PRESIDENTE: Va bene, ha la parola sul regolamento...

PREVE CECCON (M.S.I.): No, sulla irritualità e la illegittimità della convocazione.

PRESIDENTE: Va bene, ha la parola.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, io so benissimo come in questi giorni lei sia occupata, occupata molto; so quali siano gli incarichi ai quali lei deve assolvere, e so

quali siano gli impegni che la vedono trattenu-  
ta nella vita politica regionale. Lei si trova ad  
essere l'unico rappresentante dell'organo rego-  
larmente costituito, in questa Regione; lei è  
il Presidente dell'Assemblea legislativa. Ma  
questo riguarda il presente della sua vita, que-  
sto riguarda il momento attuale; io le auguro  
anche che riguardi il futuro, tutto il futuro; io  
sono veramente lieto di poterle augurare che  
ciò duri anche per il tempo avvenire. Ma lei mi  
insegna che nella vita degli uomini c'è anche  
il passato, cioè quello che si è stati e che non  
si può rinnegare, c'è quello che si continua ad  
essere in virtù di quel passato, e quando io di  
passato parlo, on. Presidente, la prego di non  
credere che pensi a cose che non hanno attinen-  
za con lo Statuto, no; io parlo di un passato  
statutario e nient'altro.

C'è un preciso disposto di questo nostro Sta-  
tuto, che sancisce come i membri di Giunta ri-  
mangano in carica, on. Presidente, per la ordi-  
naria amministrazione, fino a quando non sono  
costituiti i nuovi organi, ed ecco che allora lei  
non solo è il rappresentante dell'unico organo  
espresso, ma è anche Assessore regionale, è an-  
che Assessore provinciale, fa parte di una de-  
legazione ufficiale che tratta, che conduce le  
trattative, che intrattiene i colloqui fra i sin-  
goli partiti per creare la nuova Giunta. Quindi  
so quanto la sua attività sia intensa, on. Pre-  
sidente. Comunque io ero certo che il nostro  
Statuto di autonomia venisse interpretato an-  
che per questa nostra nuova sessione, come  
sempre penso, e poi lo documenterò, si era  
cercato di interpretarlo. Infatti noi siamo stati  
convocati, questa riunione è stata convocata  
per il disposto dell'art. 28 dello Statuto, che  
recita: « Il Consiglio regionale è convocato dal  
suo Presidente, in sessione ordinaria, nella pri-  
ma settimana di ogni semestre ». Io ritenevo  
che la interpretazione, on. Presidente, non fos-  
se ancorata per questo articolo, alla interpreta-

zione letterale, che è la più facile, è quella che noi troviamo nei vocabolari. Che cosa vuol dire convocare? ci si è chiesti; si è andati a guardare il vocabolario e si è pensato che « convocare » significasse chiamare a riunione più persone specialmente in quanto appartenenti a un organismo, a un ente o a cose simili. Esatto. L'interpretazione letterale, on. Presidente, è proprio questa. Ma i Presidenti che l'hanno preceduta, le assemblee che sono state convocate prima di questa, non hanno costituito forse una volontà espressa, una interpretazione esatta di quello che il Consiglio regionale voleva ritenere che significasse il disposto dell'art. 28? Non esistono forse i verbali, tutti i verbali, i processi verbali delle nostre riunioni? Certo che esistono. Non esistono forse tutti i resoconti stenografici? Sicuro che esistono. E non esprimono essi, allora, una sufficiente, chiara volontà interpretativa? Io penso di sì.

Quante sono le convocazioni che questo Consiglio regionale ha avuto in sessione ordinaria? Sono esattamente 32, on. Presidente, 32. E quante di queste a Trento? Sedici, è evidente. Quante a Bolzano? Altrettante, e evidente. Quindi un qualche cosa si sarà pur voluto dire, con la nostra consuetudine.

Ora io mi permetto di farle osservare, on. Presidente, che su 32 convocazioni, 18 convocazioni sono avvenute nel rispetto pieno del significato giuridico che la parola « convocare » senza dubbio impone alla nostra interpretazione, in quanto si sono tenute tutte 18 entro la prima settimana del semestre, tutte 18 sono avvenute fra il giorno 1 e il giorno 7, mentre altre 7 convocazioni hanno visto un lievissimo debordare dal termine stabilito, perchè la convocazione è avvenuta con un ritardo, al massimo, di due giorni. Ecco, il termine ultimo fu entro il 9 del mese di gennaio e entro il 9 del mese di luglio; su 32 convocazioni quindi, on. Presi-

dente, ben 25 sono avvenute entro i termini materiali della prima settimana.

E allora è chiaro, mi pare, che non ci si possa ancorare a una interpretazione letterale, se noi guardiamo quella che fu la consuetudine della nostra Assemblea, della Presidenza, degli uffici di Presidenza, che hanno convocato, che hanno diramato gli inviti. Non ci possiamo fermare a una interpretazione scolastica. Se noi il verbo « convocare » lo prendiamo di prepotenza o meno, dal vocabolario, lo estraiamo dalla pagina del vocabolario, lo sottraiamo dai banchi della scuola per investirlo, del contesto di una norma, del suo significato giuridico, e lo caliamo entro questi banchi di Assemblea legislativa, di assemblea che crea la legge, noi vedremo che non potremmo affatto fermarci, ancorarci, « agganciarci » — come dicono i politici oggi — quando parlano negli incontri politici — non potremmo agganciarci a un significato letterale, che è il più normale, il più banale di tutte le interpretazioni che il diritto conosce, ma dovremmo essere invece ben certi che il verbo « convocare » acquista un significato imperativo, e che quel suo significato originario del vocabolario viene diluito vieppiù, allorchè accanto ad esso si impone dal legislatore sempre la precisa determinazione del giorno, entro cui la Assemblea si deve riunire.

Oh, certo, sarebbe stato tutto enormemente facile, se anche nello Statuto del Trentino-Alto Adige si fosse proceduto e operato, come proceduto e operato si era, seguendo l'ordine che riguarda le due Camere e gli altri statuti delle regioni speciali. Infatti la Costituzione nel 1° comma dell'art. 62 afferma: « Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre ». Si riuniscono di diritto. E dov'è quindi il soggetto? Evidentemente le Camere. Qui si discute dei diritti delle Camere. Il verbo convocare non c'è;

quello figurerà indubbiamente in quelli che sono i doveri e i compiti del Presidente; il Presidente « convoca in via ordinaria »; poi ci sono le convocazioni straordinarie; comunque le Camere, nella Costituzione, si riuniscono « di diritto », e viene fissato il giorno, « il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre ». Ecco quindi che proprio questo diritto della Assemblea ordinaria entro un limite di tempo, precisato dal legislatore, viene trasferito dalla nostra Costituzione, allo Statuto sardo, che con le identiche parole all'art. 20, sancisce le identiche disposizioni per la propria convocazione. E ancora: « lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia, — ultima regione giunta e quindi trovata di fronte al legislatore che aveva man mano acquisito esperienza e dei trabocchetti e delle possibilità interpretative, che via via alle varie norme venivano date — si è trovata ad avere configurata nell'art. 20 in maniera perfetta, quello che è il diritto dell'Assemblea e quello che è il dovere del Presidente. Infatti l'art. 20 recita: « Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente »; e qui il verbo « convocare » ha il suo significato preciso, « è convocato dal suo Presidente », e continua l'articolo: « esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre ». Anche qui, nell'ultima regione il legislatore ha precisato che questa sessione, riunione ordinaria, è un diritto dell'Assemblea, e che come tale va rispettato, ponendo termini precisi entro cui essa deve avvenire. E si è parlato anche qui del giorno non festivo. Ci si è dimenticati della festività o non festività, allorchè si è parlato, nella legge comunale e provinciale del 1915, della riunione di diritto del Consiglio comunale, stabilendolo che esso si riunisce ogni anno il secondo lunedì di ottobre, in sessione ordinaria; e se fosse stato giorno festivo il 2° lunedì di ottobre, sarebbero nati guai enormi, anche nella interpretazione, forse, di questo disposto del-

la legge comunale. Ed è logico che una volta stabilito il diritto alla riunione dei Consigli comunali nel secondo lunedì di ottobre, nel comma V° dell'art. 235 si parlasse delle convocazioni, configurandole come obbligo del Presidente del Consiglio comunale.

Ma non è tutto. A confortare questa tesi, che vuol dimostrare come la settimana del semestre debba essere intesa come limite invalicabile nella convocazione, va richiamato l'art. 19, comma 1° della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che detta norme per la costituzione e il funzionamento degli organi regionali. Ci troviamo di fronte, quindi, alla volontà del legislatore, espressa per le regioni a Statuto ordinario. Che cosa dice questo articolo? Dice: « Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria, ogni quadrimestre ». Ecco, potremmo dire che qui c'è la stessa, indefinita misura del tempo: « ogni quadrimestre »; però soggiunge: « in data da fissarsi nello statuto regionale ». Ecco reso imperativa, obbligatoria dal legislatore, nella formazione dei successivi statuti delle singole regioni a statuto ordinario, la precisazione del termine, entro il quale la assemblea in sessione ordinaria deve essere convocata, e il verbo « convocare » acquista allora il significato di riunire: « si riunisce », viene riunita.

E questo discorso sulla precisazione del tempo entro cui la riunione deve avvenire, la abbiamo anche sempre nel testo unico della legge comunale e provinciale 1915, per quello che riguarda, per quello che attiene alle riunioni delle assemblee provinciali, dove all'art. 124 si afferma: « Il Consiglio deve riunirsi due volte all'anno, in seduta ordinaria », e afferma: « l'una nei mesi di marzo, aprile o maggio, l'altra nei mesi di settembre, ottobre e novembre ».

E' evidente che il legislatore, di fronte a una assemblea, che legislativa non era, dovesse adottare, anche perchè del Comune si trattava,

proprio la designazione di un lasso di tempo entro cui le assemblee dovevano essere convocate dal Sindaco.

E allora, detto questo, on. Presidente, mi permetto di ricapitolare: gli ordinamenti da me considerati sono sei, e precisamente: il Parlamento, il Consiglio regionale sardo, il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, le Regioni a Statuto normale, le Province. E che si statuisce in questi ordinamenti? Si statuisce innanzitutto che la riunione avviene di diritto; in secondo luogo è chiaramente fissato il giorno in cui la riunione ha luogo; tutto ciò, naturalmente, riferito alla assemblea ordinaria. E laddove si stabilisce la obbligatorietà della riunione, senza però fissarne la data, lo si è fatto precisando però la obbligatorietà di tale fissazione, nel momento in cui saranno attuati gli statuti delle regioni a statuto ordinario. Quindi la volontà del legislatore appare chiarissima, da quanto mi sono permesso di esporre, e accanto a questo gruppo di ordinamenti, vediamo ora, on. Presidente, un secondo gruppo, che è quello che direttamente ci riguarda. Parlo dello Statuto siciliano, art. 11: « L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria, nella prima settimana di ogni bimestre ».

Quindi ci troviamo nella stessa situazione in cui si dibatte oggi il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige; ci troviamo di fronte alla carenza del tempo fissato nella sua misura precisa del giorno.

Non si parla di giorno festivo, non si parla di secondo lunedì, no, di bimestre, ogni bimestre; e questa imprecisione può sembrare che esista anche all'art. 20 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, là dove si codifica: « Il Consiglio è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria, nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno ». Il legislatore

si è preoccupato che non si potesse pensare che la riunione obbligatoria nella prima settimana di aprile e di ottobre, fosse interpretata senza la precisazione obbligatoria dell'« ogni anno ». Annualmente si devono tenere queste riunioni; un'abbondanza che il legislatore ha voluto, a mio modesto modo di vedere, inserire nell'articolo per configurare però la precisa volontà del legislatore della tenuta della riunione ordinaria. E veniamo all'art. 17 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 23, che ha recepito per il Trentino-Alto Adige, quelle che sono le disposizioni statutarie: « Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente, in seduta ordinaria, nella prima settimana di ogni semestre ». Noi, come legislatori, ci siamo preoccupati in questo articolo, non certo di chiarire, ci siamo preoccupati soltanto di peggiorare le disposizioni che lo statuto di autonomia ci aveva accordate, perchè ci siamo proprio tutti, concordemente, preoccupati di limitare la possibilità della convocazione straordinaria, che era fissata nel limite di un quinto dei richiedenti nello Statuto e noi ci siamo premurati di portare, di elevare il numero dei richiedenti dal quinto al quarto dei componenti dell'Assemblea. Per il resto non ci siamo posti problemi.

E allora ricapitoliamo anche qui, on. Presidente; gli ordinamenti contemplati sono tre: Sicilia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige. E che cosa si sancisce in essi? Si sancisce innanzitutto la sparizione del verbo riunire, nella sua forma imperativa « si riunisce »; compare il verbo « convocare », imperativo anch'esso, però, nella sua forma: « è convocata »; cadono i giorni, come le foglie, non si parla più di lunedì, di primo giorno non festivo, si dice solo: « nella prima settimana di ogni bimestre », « nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno », « nella prima settimana di ogni semestre », a seconda dei casi e degli statuti. Perchè? Per volontà di fissare compe-

tenze diverse e diritti diversi alle assemblee legislative? Io sono convinto di no. La sessione ordinaria per ogni assemblea è un diritto, e il legislatore ha questo diritto reso certo, on. Presidente, con il fissare esplicitamente la data entro cui le assemblee si debbono riunire. Tanto è vero che si è giunti a una sentenza della suprema Corte; essa ha infatti colpito di illegittimità l'art. 1 del decreto presidente della Repubblica contenente norme di attuazione per lo statuto sardo. Ricorda che cosa diceva lo statuto sardo? Copiava integralmente la norma creata per la riunione delle Camere: « il Consiglio regionale della Sardegna si riunisce il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio e di ottobre »; così affermava, e le norme di attuazione, emanate da un Governo, che evidentemente la legge conosceva, che cosa dicevano? Sancivano all'art. 1°: « Il Consiglio regionale sardo si raduna in Cagliari, in sessione ordinaria, nei mesi di febbraio, giugno e ottobre ». Ecco, si era tolta la certezza, la garanzia del diritto per la riunione dell'assemblea regionale, sancita doverosamente dal legislatore, nello statuto della Sardegna, e si era tentato di annebbiare, snebbiare, diluire, togliere questa certezza, affermare che l'assemblea doveva riunirsi entro i mesi di... La Suprema Corte ha inficiato di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 20 del 16 luglio 1956, questa norma di attuazione, proprio perchè era venuta a mancare ad essa la certezza del diritto, come prima era stato indicato. Ed è ovvio che così fosse, perchè altrimenti noi avremmo Assemblee che hanno l'obbligo di riunirsi entro un giorno indicato, avremmo convocazioni cioè di diritto, senza indicare il giorno, in altri statuti di autonomia. Ci sarebbe, in altri termini, chi *deve* essere convocato — ho finito Presidente — e ci sarebbe chi invece *può* essere convocato, e siccome la sessione ordinaria, io affermo, — e i

Presidenti del Consiglio che l'hanno preceduta, hanno per me affermato « *ad abundantiam* » che va intesa come termine posto, entro il quale la Assemblea deve aver luogo —, verremmo così a ripristinare quella frattura nell'ordinamento giuridico dello Stato e dei diritti delle Assemblee legislative, che può sembrare sia stata involontariamente introdotta dal legislatore, nei confronti di tre assemblee, e precisamente: Trentino-Alto Adige, Sicilia e Valle d'Aosta.

A sostegno di questa mia tesi sulla invalidità, on. Presidente, della prima settimana del quadrimestre, stanno tutti gli articoli di legge che io non le cito, perchè la so diligente e la so preparata in materia, tutti gli articoli di legge in cui il verbo « convocare » viene impiegato in funzione di chiamare una assemblea legislativa a riunione. Sempre, dico sempre, per tutti gli ordinamenti, tutti, senza eccezione alcuna, il verbo « convocare » è accompagnato dal limite di tempo prestabilito, entro cui l'operazione deve avvenire; per cui il « convocare » acquista fisionomia, sapore, certezza di riunire sempre. Anche, del resto, nei nostri articoli di legge, on. Presidente, quando si afferma che l'assemblea legislativa è convocata nel giorno che il Presidente della Giunta regionale fissa con proprio decreto, l'atto in cui indice i comizi elettorali, sempre il verbo « convocare » trova l'accompagnamento preciso della data in cui l'operazione del « convocare » deve essere compiuta, acquistando così il significato di riunire. E questo avviene anche per le convocazioni straordinarie.

Ora perchè io mi sono permesso, on. Presidente, di fare questo intervento sulla irritualità e illegittimità, a mio modesto modo di vedere, di questa convocazione? Perchè non possiamo, indubbiamente, quelli che sono i diritti di questa Assemblea, lasciarli in balia di quelle

che possono essere le momentanee esigenze che si presentano all'atto in cui si dà vita, si costituisce una Giunta. Non può certo, la preoccupazione, gli incontri di riunioni o di incombenze, determinare l'accantonamento di quello che è un nostro diritto. E non possiamo ogni volta, certamente discutere sulla validità di questo diritto. Dobbiamo, la interpretazione analogica o la interpretazione originaria, che è ancora la più importante, renderla certa per noi; perchè lei sa che scattano per il nostro statuto di autonomia, disposizioni precise: se l'Assemblea non è convocata dal suo Presidente, è il Presidente della Giunta regionale che la convoca, se si sorpassano i termini. In questo caso non sarebbe possibile, perchè è in carica per l'ordinaria amministrazione, e sarebbe quindi il Commissario del Governo abilitato a convocarci.

Pertanto, on. Presidente, io mi auguro che finalmente, per questi diritti dell'Assemblea legislativa, non ci sia più bisogno di dover intervenire o di dover chiedere la parola, ma che di comune accordo, da parte di tutti i gruppi che qui dentro sono rappresentati, si stabilisca una volta per tutte — e non ce ne sarebbe bisogno, perchè quello che è avvenuto in passato conforta ampiamente la mia tesi —, ma si stabilisca una volta per tutte quale è la certezza che noi dobbiamo avere e possedere.

**PRESIDENTE:** Nessuno prende la parola su questo argomento?

La parola al cons. De Carneri.

**DE CARNERI (P.C.I.):** Brevemente intendo anch'io sollevare questa questione, anche perchè è stata trattata due giorni or sono, in Consiglio provinciale, e le conclusioni che ne sono emerse, soprattutto da parte del gruppo di maggioranza, in Consiglio provinciale, sono

piuttosto pericolose e tali da intaccare una norma dello Statuto regionale, quindi una legge costituzionale.

Si è affermato, due giorni or sono, in Consiglio provinciale, che è sufficiente che venga notificato ai Consiglieri, entro la prima settimana di ogni semestre, l'avviso di convocazione, e che è poi facoltà del Presidente di fissare, quando meglio egli creda, la seduta del Consiglio provinciale. Penso che analoga tesi sarà sostenuta anche per quanto riguarda il Consiglio regionale. Con questa interpretazione, che è contraria senz'altro allo statuto, praticamente si viene a eliminare quella certezza nella convocazione che è stata una delle cure precise del legislatore costituente. E' infatti da notare che non solo nello statuto regionale del Trentino-Alto Adige, ma in tutti gli statuti di autonomia speciali, c'è una norma particolare, la quale fissa, in maniera più o meno categorica, più o meno restrittiva, i termini, entro i quali devono avvenire le riunioni ordinarie dei Consigli regionali.

Io penso innanzitutto che questa questione che viene sollevata, non sia affatto una questione bizantina, a meno che non si voglia accusare di bizantinismo il legislatore costituente, il quale, ripeto, in tutti gli statuti di autonomia ha dedicato uno specifico articolo, proprio per garantire che il Consiglio regionale venga riunito in determinate date, o entro determinati, brevissimi periodi. Seguendo l'interpretazione che è stata affacciata l'altro ieri, praticamente questa garanzia di convocazione, entro termini ristretti del Consiglio, verrebbe completamente a sfumare; quindi la norma costituente verrebbe a perdere ogni significato, poichè è evidente che, seguendo la tesi avversa alla mia, una volta che fosse notificato entro i sette giorni l'avviso di convocazione, la convocazione poi potrebbe avvenire entro un mese, due mesi, tre mesi o

quattro mesi, in linea di stretto diritto, buon senso a parte. Qui però non si parla di buon senso, qui si parla di una corretta interpretazione di una norma costituzionale, dunque qualcosa di importante, qualcosa che sta alla base del funzionamento della nostra Assemblea legislativa.

Ripeto, questa tesi non regge da nessuna parte, crolla da tutte le parti, non solo perchè la norma, ripeto, e le norme degli altri statuti regionali, qualora fossero in questo modo interpretate, perderebbero ogni significato, ma anche perchè, ove si guardasse anche qualche altra norma collaterale, tale inconsistenza, tale infondatezza dell'interpretazione avversaria emergerebbe con ancor maggiore evidenza.

Prendiamo ad esempio l'art. 47 del regolamento del Consiglio regionale, il quale recita: « nei casi di richiesta di convocazione straordinaria, come dell'art. 28 dello Statuto della Regione, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla data della richiesta ». Qualora si seguisse l'interpretazione data dal gruppo di maggioranza, ne risulterebbe che, praticamente, sarebbe sempre facoltà del Presidente di convocare il Consiglio quando meglio egli creda, dunque anche fra un mese, due mesi, tre mesi, e così cascherebbe la questione di urgenza e verrebbe spogliato, praticamente del diritto quella parte del Consiglio che vorrebbe ottenere la seduta urgente, e verrebbe lesa pertanto un'altra norma dello Statuto regionale, altra norma fondamentale che riguarda il funzionamento del Consiglio stesso.

Quindi l'unica interpretazione che possa essere data al verbo « convocare » è praticamente quella di « riunire »; cioè « il Consiglio è riunito nella prima seduta ». « Convocare » ha e può avere solamente questo unico significato, altrimenti se si dovesse ricorrere proprio a una prassi interpretativa, talmente bizantina,

quale è stata affacciata dalla maggioranza l'altro ieri, praticamente, ripeto, tutte queste norme di Statuto, queste norme costituzionali verrebbero ad essere completamente svuotate.

La conclusione è questa: che il Consiglio regionale è stato purtroppo convocato al di fuori dei termini tassativi previsti dallo Statuto regionale. Se il fatto viene considerato in sè e per sè, isolatamente, come un'eccezione, non è che sia una cosa di eccessiva gravità; quello che potrebbe invece preoccupare e che potrebbe essere grave, è che si teorizzi anche in questa riunione del Consiglio regionale la interpretazione data dalla D.C. e quindi anche si tenda a fare, di un fatto isolato, un precedente e instaurare una prassi, prassi che, a quanto sembra, non è stata seguita per il passato, poichè nella schiacciante maggioranza dei casi, il Consiglio regionale è sempre stato convocato entro i sette giorni primi di ogni semestre. L'argomento quindi è importante; io prendo la parola, non per far perdere tempo al Consiglio, ma perchè ritengo che il Consiglio debba concentrare la propria attenzione su queste questioni, che sono fondamentali perchè riguardano la vita del Consiglio stesso.

Chiedo che i singoli gruppi si esprimano su questa questione —, auspico che si raggiunga una determinata unanimità, poichè alla fin fine, sette, otto, nove o dieci giorni non son quelli che spostano, e quindi rispettiamo lo Statuto e rimaniamo entro i binari appunto di queste norme. Chiedo che i singoli gruppi si esprimano, e raggiungano questa unanimità, in modo che per il futuro questi termini siano rigorosamente rispettati come lo Statuto esige e impone.

**PRESIDENTE:** Dò la parola al cons. Corsini, però guardate: non sono i singoli gruppi che si devono esprimere qui, signor De Carneri. Questa è una responsabilità personale

del Presidente dell'Assemblea, che risponde di fronte al Consiglio. Quindi io spero che non si apra un dibattito e che ogni gruppo non prenda posizione a questo riguardo, perchè io sto per rispondere — adesso dò la parola al cons. Corsini —; ma non credo assolutamente che i singoli gruppi debbano esprimere il loro punto di vista, perchè questa, ripeto, è una responsabilità personale del Presidente, della quale risponde e della quale risponderà dichiarando il suo punto di vista, tra poco.

CORSINI (P.L.I.): E' esatto, signor Presidente, che questa è responsabilità personale del signor Presidente del Consiglio regionale. Ma come si manifesta, e come si può identificare il modo in cui questa responsabilità personale è stata coerente con la norma e con la prassi o meno? Questa è una discussione, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i consiglieri, tutti, perchè il Consiglio non è affare di ogni singolo consigliere, ma è un affare che riguarda ogni singolo consigliere.

Detto questo io non voglio qui ripetere le argomentazione di natura giuridica che sono state qui ridette, che sono state, come ha ricordato il collega De Carneri, ampiamente esposte anche in Consiglio provinciale di Trento, e credo ritorneranno anche nel Consiglio provinciale di Bolzano, che è stato addirittura convocato al di là dei termini di convocazione dei 7 giorni, — anche questo è accaduto —. Mi piace soltanto, e credo sia doveroso, mettere in rilievo che questa discussione non è stata inutile, perchè, oltre a tutte le altre argomentazioni che sono state portate avanti in altre sedi, qui sono emersi due nuovi motivi che ci inducono a ritenere che quel termine dei sette giorni, è perentorio, oltre che per la convocazione, anche per la riunione, e che comunque, come si è

detto in altra sede, il limite massimo successivo non può essere che quello.

Queste due argomentazioni, che mi paiono tutt'altro che tali da potersi disattendere, sono innanzitutto la notizia che ha portato a nostra conoscenza il cons. Ceccon, e riguardante la sentenza della Corte costituzionale — il che mi pare che sia un fatto abbastanza importante e abbastanza rilevante —, a proposito della interpretazione delle norme di attuazione dello Statuto sardo. La seconda argomentazione poi, avanzata dal collega De Carneri è, direi così, tanto evidente che dovrebbe servire per metro di giudizio, anche per le convocazioni in seduta ordinaria. Perchè, se lo Statuto dà la facoltà al Consiglio di riunirsi per iniziativa dei consiglieri — ed evidentemente per quale motivo questa iniziativa dei consiglieri si esercita? Perchè la seduta si protrae troppo, o perchè si crede che ci siano argomenti urgenti da discutere, o perchè ci si trova di fronte a una inattività degli organi che sono preposti a questa convocazione, — che significato avrebbe la facoltà che i consiglieri hanno di chiedere la convocazione del Consiglio, se bastasse che il Presidente del Consiglio, entro i quindici giorni inviasse le lettere di convocazione, magari per la distanza di un mese, o di due mesi? E' una questione così lapalissiana, che mi pare persino inutile doverla ulteriormente considerare.

Detto questo, signor Presidente, io non devo fare che un'unica osservazione, questa volta nel merito, invece che sulla questione giuridica, ed è questa: perchè per poco o niente — perchè si tratta di poco o niente —, è stata disattesa una norma, che era interpretata comunemente in questo modo, e che è stata sempre comunemente interpretata anche così dalle precedenti Presidenze del Consiglio e in tutta l'attività di questi decorsi sedici anni del Consiglio regionale? Se aveste avuto la possibilità di prevedendo che in questi venti, trenta giorni,

prevedendo che in quenti venti, trenta giorni, qualche cosa sareste venuti qui a dirci a proposito della Giunta, io avrei, non dico giustificato, avrei sempre ritenuto illegittima questa convocazione tardiva, ma almeno avrebbe avuto un motivo di comprensibilità e di giustificazione. Ma in sostanza, siamo riuniti qui oggi, il giorno 15, invece che il giorno 12, per sentirci dire, praticamente, quello che ci saremmo sentiti dire il giorno 12, cioè poco o niente. Per cui devo mettere in rilievo, anche, la scarsa giustificazione, la scarsa motivazione di natura essenziale del merito di questa tardiva convocazione, e per questo mi devo dolere ancora maggiormente.

**PRESIDENTE:** Bene. Allora desidererei rispondere alle osservazioni che hanno fatto al Presidente, i cons. Ceccon, De Carneri e Corsini.

Ad un rilievo del cons. Ceccon devo anzitutto osservare che il Presidente del Consiglio non è più Assessore regionale o non esercita più la funzione di Assessore regionale, dal giorno seguente alla sua elezione, cioè da quando il Presidente della Giunta regionale ha revocato la delega, con suo decreto, e ha assunto le funzioni inerenti.

Circa il merito delle osservazioni, ribadisco che appunto questa della convocazione del Consiglio regionale è una responsabilità del Presidente, faccio presente che la parola « convocazione » ha il suo significato letterario, che non si può disattendere, ma soprattutto voglio fare riferimento a quello che è lo spirito della legge, che i consiglieri che hanno parlato non hanno trattato. Il legislatore, con questa disposizione dell'art. 28, ha voluto stabilire un termine, che ha più carattere indicativo che perentorio; difatti non prevede particolari sanzioni, nè prevede gli organi che debbano provvedere

in questo caso, nell'intento di ovviare ad una eventuale inerzia dell'organo legislativo regionale. Si è inteso garantire un minimo di almeno due tornate di attività del Consiglio regionale ogni anno. Questa interpretazione è sempre stata data. Questa norma era stata sempre vista, come un richiamo a una eventuale inerzia del Consiglio, e un obbligo di almeno due sessioni annuali, ordinarie, salvo quelle straordinarie, che potevano essere convocate in ogni circostanza.

Io prego quindi i consiglieri che si sono lamentati, di considerare anche, non solo la lettera della legge, che dà perfettamente ragione all'interpretazione che abbiamo avuto, si dice « convocare », ma anche soprattutto la « *ratio* » della legge, lo spirito della legge. Che cosa si vuol raggiungere con questa norma? A parte queste considerazioni di carattere generale e giuridico, io devo riferirmi alla prassi. Anzitutto devo dire che in 16 anni di attività, nessuno mai ha sollevato queste questioni, salvo una volta, ho trovato un precedente, e precisamente nel '51. Il 9 febbraio del '51, il cons. Cristoforetti ha parlato in argomento, perchè la seduta era stata fatta il giorno 9 anzichè entro il giorno 7 del mese. Anzi no, era stata fatta in febbraio la riunione... E il Presidente del Consiglio regionale, allora il cons. Magnago, diceva: « Il Consiglio regionale non è stato convocato perchè non c'erano assolutamente argomenti da mettere all'ordine del giorno, e ritenevo superfluo convocarlo anche perchè la convocazione implica una spesa. Per questo motivo, diceva, aspettando gli argomenti da mettere all'ordine del giorno, ho protratto la sua convocazione ».

Trovo strano che, dopo molti casi di convocazioni che sono avvenute al di fuori di quelli che si ritengono essere i termini e che io

non ritengo essere i termini, si porti oggi questa situazione in Consiglio. Per comodità dei consiglieri dirò questo: nel 1963 la seduta ordinaria ebbe inizio il 9 luglio; nel 1962 il 16 gennaio; nel 1959 il 9 gennaio; nel 1957 il 12 gennaio; nel 1955 il 9 luglio; nel 1952 il 12 gennaio; nel 1951 il 9 febbraio; nel 1950 il 31 gennaio; nel 1950 non si è tenuta l'Assemblea nel mese di luglio e di agosto; nel 1949 la seduta ordinaria estiva ebbe luogo il 1° agosto...

Ora, su un complesso di 32 adempimenti, 4 legislature, 32 adempimenti, ci sono un terzo, dieci...

PREVE CECCON (M.S.I.): Sette!

PRESIDENTE: Le ho letto questi; sono dieci: '63, '62, '59, '57, '55, '52, '51, '50, '50, '49.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ce ne sono 15 esatti!

PRESIDENTE: Nossignore, lei si vada a vedere i verbali; queste sono le date che ho citato; sono dieci casi. Ora io mi domando se sono eccezioni o se è effettivamente una prassi che il Consiglio molto spesso ha seguito, sempre tenendo conto di quello che era lo spirito della legge...

PREVE CECCON (M.S.I.): Sono concentrati nella 1ª legislatura . . . . .

PRESIDENTE: No, nel '63, '62, '57. Ecco. Ora io non voglio più discutere oltre, ma ritengo che le osservazioni fatte al Presidente del Consiglio regionale, circa la non tempestiva convocazione del Consiglio stesso, non siano giustificate.

E passo all'Ordine del giorno. *Punto 8: « Elezione del Presidente della Giunta regionale ».*

CORSINI (P.L.I.): Chiedo la parola.

PRESIDENTE: Sull'argomento? Sul punto 8 dell'Ordine del giorno? Va bene, ha la parola.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, si meraviglia perchè il rappresentante di un gruppo di minoranza prende la parola sull'argomento, ma può darsi che anche le minoranze abbiano qualche cosa da dire in proposito, senza aspettare sempre che parlino le maggioranze e che in questo caso la maggioranza chieda, come è presumibile e come abbiamo appreso dalla stampa, chieda un'altra volta il rinvio.

Ora, poichè nessun disposto dello Statuto, nè del regolamento, prevede che le proposte per la elezione del Presidente della Giunta regionale debbano venire dal partito di maggioranza, ma evidentemente ognuno è facoltizzato a fare proposte di tale natura, io, anche a seguito di un preciso deliberato del mio partito, intendo parlare su questo argomento, dire il perchè faccio le proposte, e fare anche una proposta nominativa, per la elezione del Presidente della Giunta regionale.

Dirò subito che il gruppo liberale, nel caso in cui fosse avanzata qui ancora una volta, come nella prima seduta di questo Consiglio e come è avvenuto nel Consiglio provinciale di Trento, la proposta di chiedere un rinvio della trattazione di questo punto all'Ordine del giorno, il gruppo liberale si opporrà e voterà contro. Si opporrà per due ordini di argomentazioni e di problemi. Uno perchè il gruppo liberale ritiene di non poter ulteriormente giudicare legittima ancora la attuale Giunta regio-

nale, sia pure anche per la ordinaria amministrazione. E' vero che c'è un disposto statutario, il quale prevede che la Giunta — ed è prassi comune — e gli organi esecutivi restino in carica per la ordinaria amministrazione, fino al momento in cui sono sostituiti da nuovi organi esecutivi, formalmente eletti. E' vero però anche che l'art. 30, 2. comma del nostro Statuto, recita esattamente: « Il Presidente e gli Assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno », e che pertanto le funzioni e i poteri degli Assessori sono subordinati alla « *conditio sine qua non* » di rivestire la carica di consiglieri regionali. Non può essere Assessore regionale, in nessun modo e per nessun motivo, chi non sia Consigliere regionale. Ora è evidente che il vecchio Consiglio, quello precedente alle elezioni, decade nel momento in cui il nuovo consiglio è riunito; e nel momento in cui i membri del nuovo Consiglio hanno prestato formale giuramento. Fino a quel punto resta in carica il vecchio Consiglio, resta in carica la vecchia Giunta, e gli appartenenti alla vecchia Giunta, anche se non sono stati più rieletti, hanno però ancora la qualifica precisa di consiglieri regionali. Noi siamo consiglieri regionali per la V<sup>a</sup> legislatura esattamente a partire dal 14 dicembre 1964, e fino alla mattina, alle ore 10, quando abbiamo prestato giuramento del 14 dicembre 1964 erano consiglieri a pieno diritto e perciò anche Assessori a pieno diritto, sia pure per l'ordinaria amministrazione, gli appartenenti al Consiglio eletto per la IV<sup>a</sup> legislatura.

Dal momento in cui noi abbiamo prestato giuramento, il vecchio Consiglio è cessato di esistere; e naturalmente i membri che non sono stati rieletti nel nuovo Consiglio e che non hanno prestato giuramento all'inizio dell'apertura della legislazione, questi vecchi membri hanno cessato di essere consiglieri regiona-

li. Pertanto non possono, in deficienza della qualifica di consiglieri regionali, essere neppure, per nessun titolo, assessori regionali.

Che cosa è avvenuto nella vecchia Giunta? La vecchia Giunta che resta in carica per l'ordinaria amministrazione, vede la perdita *ope legis* di due membri, che non sono più stati rieletti: un Assessore effettivo e un Assessore supplente. Esiste un decreto di ripartizione degli incarichi, fatto dal signor Presidente della Giunta regionale, credo sul finire dell'aprile dell'anno 1962, decreto di ripartizione che assegna i compiti e i poteri ai singoli Assessori, per quei determinati incarichi e settori che nello stesso decreto sono elencati specificatamente. La Giunta, attualmente in carica, ha perduto, ripeto, *ope legis*, due dei suoi componenti: un Assessore effettivo e un Assessore supplente. Niente di male, non è necessario che la Giunta sia composta di uno più nove, di uno più otto, di uno più sette, ma è evidente però che quel settore che era stato affidato nel decreto di ripartizione degli incarichi ai due colleghi che non sono stati più rieletti, quel settore non può rimanere vacante. Deve essere affidato, con altro decreto, a qualche altro Assessore, o assunto « *ad interim* », come avviene di solito, dal signor Presidente della Giunta regionale.

Io ho consultato i bollettini ufficiali dai 15 dicembre dell'anno 1964 fino a oggi, e non ho rinvenuto la pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, che affida ad altri l'incarico per quei settori, oppure che l'assume egli stesso *ad interim*. Non so prima di tutto se tale decreto avrebbe potuto essere fatto dal Presidente della Giunta regionale, il quale, avendo l'ordinaria amministrazione, non so veramente se avrebbe potuto emettere un atto che, non avendo pure la dignità delle leggi, è tuttavia un atto di natura legislativa; e comunque anche se fosse un atto, come accade

per questi decreti — il dubbio esiste — un atto di natura amministrativa, non so se avrebbe potuto essere configurato in un atto di ordinaria amministrazione. Sarebbe comunque interessante conoscere, signor Presidente — e lo dobbiamo chiedere a lei, perchè fino a questo momento, è lei l'unica autorità che è responsabile di tutto quello che avviene, perchè in assenza di un Governo è l'Assemblea legislativa che ha la responsabilità piena e la responsabilità assoluta —, pertanto io domando formalmente a lei, signor Presidente, se sa in quale modo è stato regolato questo argomento, in quale modo è stata regolata questa questione, che cosa è avvenuto, se gli Assessori, che non sono più consiglieri regionali, hanno continuato a partecipare alle sedute di Giunta, se hanno partecipato continuamente alle deliberazioni prese dalla Giunta. Sono tutti problemi che possono gettare una luce di illegittimità su quello che è stato deliberato in sede amministrativa a partire del 14 dicembre dell'anno 1964 sino ad oggi.

Adesso, signor Presidente, vengo alla sua posizione, alla posizione del signor Presidente del Consiglio, in quanto faceva parte della Giunta, che è ancora in vita, e che ha ancora i poteri, sia pure limitati alla ordinaria amministrazione.

Lei, rispondendo a un accenno fatto dal collega Ceccon, ha detto che ha dato le dimissioni immediatamente il giorno successivo alla sua elezione, mi pare...

PRESIDENTE: Non ho detto questo...

CORSINI (P.L.I.): Non l'ha detto? Però ha detto che non esercita più le funzioni dal giorno successivo a quello nel quale è stato eletto Presidente del Consiglio regionale.

La prassi voleva, nel passato, — ed è

sempre stata osservata — che gli Assessori rassegnassero le dimissioni al Consiglio, o che per lo meno se gli Assessori rassegnano le dimissioni alla Giunta, questo fatto venisse comunicato al Consiglio, perchè è il Consiglio che deve accettare o respingere le dimissioni, è il Consiglio che deve sostituire l'Assessore dimissionario. Noi non abbiamo avuto comunicazione nè scritta, nè orale, di questo fatto; l'abbiamo sentito un momento fa, implicitamente, nel corso di una questione procedurale. Signor Presidente, lei è il tutore della sostanza costituzionale della vita di questa Regione e di questo Consiglio, di questa Assemblea legislativa. Io sono pronto a sentire tutti i bizantinismi che si possono fare, come l'abbiamo sentiti, scusate, non in questa sede, ma in altre sedi, a proposito della convocazione entro il 12° o entro il 7° giorno di ogni semestre dell'anno, ma credo che nessuno avrà il coraggio di contestare, che se c'è una sostanza della realtà e della dottrina costituzionale, questa è proprio quella della divisione dei poteri. Non esiste costituzione, non esiste vita costituzionale, laddove non ci sia separazione di poteri, e lei, signor Presidente, fino al momento in cui non ci dice in quale modo si è svestito della sua carica e della sua funzione di Assessore regionale, fino a quel momento lei fa coincidere nella sua persona un potere legislativo, il sommo potere dell'Assemblea legislativa, di questa nostra Assemblea legislativa, e un potere esecutivo come quello di membro della Giunta regionale e per di più — lei lo ricorda bene —, Assessore delegato a sostituire il signor Presidente della Giunta regionale stessa.

Se volessimo spingere fino in fondo l'esame di questa situazione, se altri organi volessero spingere fino in fondo l'esame di questa situazione, non so quale luce si getterebbe sugli atti che la Giunta regionale, dal 15 dicembre dell'anno 1964 a oggi, ha compiuto o non

ha compiuto. Certo è che la figura giuridica di questa Giunta, attualmente ancora in carica, è per lo meno inficiata di un numero molteplice di sospetti di illegittimità. Non si può assolutamente dire che neppure per l'ordinaria amministrazione, questa Giunta abbia, dal punto di vista della sostanza costituzionale e dal punto di vista delle norme costituzionali e statutarie, di quella che è la comprensione comune, dei rapporti tra Legislativo ed Esecutivo, abbia le carte in regola.

Ne traggio un duplice ordine di conseguenze. Il primo è quello della responsabilità del Consiglio. Signor Presidente, esiste il 1° comma dell'art. 27 dello Statuto, il quale dice che il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compie atti contrari alla Costituzione, o gravi violazioni di leggi, o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Non voglio drammatizzare le cose; mi pare però che questa serie di osservazioni debba almeno indurvi a capire — e parlo ai gruppi di maggioranza — a capire l'opportunità di provvedere in qualche modo, rapidissimamente, a regolare la situazione stessa.

Secondo punto di argomentazioni, per il quale vi ho detto che il gruppo liberale, non solo non propone il rinvio, ma si opporrà alla richiesta di rinvio, se eventualmente venisse fatta anche dopo questa serie di osservazioni, è quello riguardante il merito della nostra situazione regionale. Cosa che ho avuto già modo di esprimere in Consiglio provinciale, che è stata anche ripresa dalla stampa, e per questo domando scusa ai signori consiglieri o ad altri, i quali risentiranno, inevitabilmente, delle argomentazioni già svolte, ma cosa che va detta anche per senso di responsabilità qui nel Consiglio regionale.

Abbiamo esaminato anche dal punto di

vista del merito la situazione che si è creata nella Regione Trentino-Alto Adige, in conseguenza di questo ritardo nella formazione degli organi esecutivi. E mi è caro ripetere qui, per non essere frainteso, che è lungi da noi liberali il tentativo di sfruttare polemicamente questa situazione, perchè l'abbiamo detto anche in Consiglio provinciale, che comprendiamo esattamente, e da un certo punto di vista apprezziamo, l'approfondimento preciso per raggiungere uno stato di chiarezza e di convinzione, che i partiti che si apprestano a formare la nuova maggioranza regionale, e a dotare la Regione del suo nuovo governo, intendono fare sui vari argomenti e sui vari temi. Fare un programma di Giunta, mettersi d'accordo tra partiti come quelli che stanno per mettersi d'accordo, sia pure con difficoltà, che provengono da ideologie diverse, da storie diverse, da precedenti anche recenti completamente diversi, comprendiamo che non è una cosa facile, comprendiamo che c'è necessità del tempo; che c'è bisogno di approfondimento, che è utile addirittura che questo approfondimento ci sia, affinché non ci siano poi equivoci e che il governo che ci vedrà oppositori o no, questo lo vedremo, quel governo comunque che vien dato alla Regione Trentino-Alto Adige, sia un governo che muove almeno da una base di chiarezza e di maturazione raggiunta dei vari problemi e delle varie soluzioni che agli stessi si appresta a dare.

Ma al di là di questo, signor Presidente, stanno dei termini impellenti, dal punto di vista dell'esercizio del bilancio; in sede di Consiglio provinciale ho dimostrato, dati alla mano, che con tutta la migliore buona volontà, anche con quella buona volontà che il gruppo di maggioranza ha a noi richiesto, dicendo: quando arriveremo in fondo di queste trattative, ci aiuterete tutti a fare in fretta a raggiungere almeno

il varo dell'esercizio provvisorio, anche con questa migliore buona volontà da parte delle minoranze, che per parte del gruppo liberale io mi impegno, fin da questo momento ad avere, anche con questa buona volontà, signor Presidente, lei vedrà che l'esercizio, la delega per l'esercizio provvisorio di bilancio, se faceste questa sera la firma dell'accordo tripartito, anche facendola questa sera, noi non potremmo averlo sicuramente mai prima della seconda metà di febbraio.

La legge operante: presentazione, approvazione della Commissione, approvazione del Consiglio, invio a Roma, attesa dei 20-30 giorni, perchè Roma la restituisca munita del suo visto: arriveremo sicuramente fino alla fine di febbraio.

Che cosa accade in questo momento? Accade inevitabilmente che se la Regione e le province — ma qui il discorso riguarda la Regione — se la Regione ha queste benemerienze di intervento nei singoli settori economici, nei singoli settori assistenziali, nei singoli settori di responsabilità amministrative, della quale è dotata a seguito dei poteri statutari, tutto questo resta bloccato, tutto questo resta fermo.

In un documento che abbiamo emesso ieri congiuntamente tra le segreterie del partito liberale di Trento e Bolzano, abbiamo dato qualche esemplificazione delle difficoltà in cui la Regione, — la Regione come popolazioni —, si dibatte. Abbiamo già accennato alla necessità di ricorrere a dei mezzi eccezionali. Abbiamo accennato in questo nostro documento alla difficoltà, per esempio, del pagamento degli assegni di natura assistenziale ai vecchi bisognosi, ai ciechi civili, ai silicotici, i quali hanno bisogno di essere firmati come mandati di pagamento, da una Giunta regolare che amministri il bilancio 1965. Ma quale Giunta, in queste condizioni, può amministrare il bilancio 1965,

se manca anche la delega dell'esercizio provvisorio di bilancio?

Abbiamo accennato all'utilizzo delle leggi regionali di intervento nei singoli settori economici, che sono di estrema importanza, come abbiamo detto nel nostro documento, specialmente in un momento congiunturale come questo, dove caso mai c'è necessità di promuovere, di sollecitare, di andare avanti, di fare; abbiamo accennato anche alla situazione di disagio in cui verranno a trovarsi quei settori che erano assistiti su altri capitoli del bilancio, come i disoccupati, come i rientranti, gli emigranti, e via dicendo.

Abbiamo infine accennato al fatto che gli stessi uffici periferici della Regione si troveranno in una notevole difficoltà, per la mancata possibilità di avere le anticipazioni trimestrali, che sono ormai il mezzo, il cordone ombelicale, attraverso il quale si svolge anche la loro vita minuta di natura amministrativa.

Abbiamo fatto polemica? No, di nessun genere. Abbiamo constatato semplicemente quale è la realtà delle cose. Abbiamo però la convinzione che, poichè questo accordo fra i partiti appare difficile — e io non voglio assolutamente entrare nel merito di una valutazione od altro —, sia necessario, sotto ogni punto di vista, dotare la Regione del suo organo esecutivo, anche di natura provvisoria. E qui mi devo richiamare a degli esempi, che sono stati dati, per esempio, in Sicilia, o allo stesso governo Leone. Mi si è risposto, in sede di Consiglio provinciale, che non siamo ancora nella situazione della Sicilia; che forse potrebbe essere allarmante, per l'opinione pubblica, la elezione di un organo provvisorio, potrà essere allarmante per l'opinione pubblica, ma è molto più dannoso, per la realtà delle popolazioni e per la loro vita, lasciare che si protragga ancora a lungo una situazione di questo tipo.

Pertanto la proposta del gruppo consiliare liberale è questa: si provveda alla formazione di una Giunta, con vita breve, e con vita prefissata, con una scadenza vicina; nei dettagli potremo anche fare la proposta di assegnare una vita a codesta Giunta di un trenta giorni. E' pensabile che in trenta giorni, almeno, i partiti che stanno lavorando intorno alla formazione del loro accordo e del nuovo programma regionale per la V<sup>a</sup> legislatura, troveranno un loro accordo e una loro conclusione. Questa Giunta, che deve essere eletta da noi, con un mandato, ripeto, breve nel tempo, a scadenza nel tempo, e con il compito preciso di provvedere alla presentazione degli atti necessari perchè possa essere discussa e approvata la delega dell'esercizio provvisorio di bilancio, questa Giunta ha una pura e semplice qualificazione di natura amministrativa, un Governo provvisorio, un Governo di bilancio, niente di più. Nessuna qualificazione di natura politica, e, se si vuole che ripeta la proposta fatta in Consiglio provinciale, diremmo che il gruppo liberale non ha niente in contrario, anzi vede come la soluzione più logica che questa Giunta, fatta di un numero ristretto di Assessori — non c'è bisogno di farne dieci perchè tanto in una trentina di giorni, se la proposta verrà accolta, questa Giunta sarà sostituita da quella che perdurerà poi, salvo crisi, anche negli anni futuri — composta di un numero breve di Assessori, questa Giunta sia formata dal partito di maggioranza, con, evidentemente, le necessarie garanzie, volute dal nostro Statuto, per la partecipazione agli organi esecutivi del gruppo linguistico tedesco.

Qualificazione perciò non politica, qualificazione amministrativa, vita a termine; scopo precipuo: la presentazione del disegno di legge per l'esercizio provvisorio di bilancio, e intanto stiamo aspettando che ci sia la fumata bianca, e che ci dicano che questi accordi sono sta-

ti raggiunti, e che si può passare alla elezione della Giunta, che avrà anche una sua qualificazione politica.

In conseguenza di questo, e se la proposta nostra sarà accolta, mi onoro di proporre, per la elezione a Presidente della Giunta regionale di questa Giunta regionale provvisoria del Trentino-Alto Adige, il dott. Luigi Dalvit, credendo che questa sia una coerenza con la continuità dell'amministrazione passata, che ci sia una fiducia di esperienza, e una prevedibile continuità per il futuro.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Dalvit.

**DALVIT' (D.C.):** Signor Presidente, signori Consiglieri, evidentemente ci si attendeva una seduta non facile, e quello che sta avvenendo lo va a dimostrare. L'auspicio che io faccio fin d'ora, è che comunque possiamo con tranquillità e senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto il Consiglio regionale, uscire bene da questa vicenda, che, evidentemente, di per sè stessa, non è motivo di soddisfazione o di compiacimento per nessuno.

Ci sono tuttavia delle considerazioni da fare, in ordine a quel tanto di giudizio e di valutazioni che possono essere fatti, e che hanno riferimento alle responsabilità politiche che ciascuno di noi ha in questo organo. Bisogna dire che, a mio giudizio, molte cose sono da attribuire a una particolare congiuntura, e mi spiego. La particolare congiuntura, secondo me, è dovuta al fatto che le elezioni avvengono normalmente a metà o dopo la metà di novembre. Il fatto che questa elezione avvenga dopo la metà di novembre e con ciò il Consiglio regionale non possa essere convocato che nella prima quindicina, cioè, normalmente a metà dicembre, ci pone, di fronte agli adempimenti ammini-

strativi — che vorrebbero, a sensi dello Statuto, vedere ad esempio, approvato il bilancio entro il 31 dicembre —, veramente sul piano pratico, a dover trovare delle formule, che acquisiscano come un dato di fatto obiettivo e impegnativo, l'esecuzione di quelle formule, di quei compiti che ci sono da eseguire, ma che, tuttavia, difficilmente, sul piano pratico, possono trovare adempimento.

La stessa disposizione che vede, ad esempio, convocati contemporaneamente i due organi nella prima settimana; ma dirò di più: gli stessi termini per l'approvazione del bilancio, che sono fissati contemporaneamente e per le due Province e per la Regione, evidentemente pongono e danno una situazione abnorme. E questi termini non sono quasi stati mai rispettati, anche perchè ci sono delle interconnessioni fra i bilanci, che la vita pratica ci ha insegnato essere utile vedere nel momento esatto, in cui si andavano a maturare le singole situazioni. Se a questo lavoro, diciamo così, di ordinaria amministrazione, che dovrebbe procedere normalmente e che ci vede in difficoltà ogni quattro anni, si aggiunge la necessità di formazione di organi, come quelli della Giunta e del Consiglio, le Commissioni, ecc., evidentemente c'è da dire che il periodo che consenta un rispetto assoluto di tutti questi termini, è veramente difficile da vedere, e una possibilità di rispondere in termini formali a questa, che dovrebbe essere rispettata, che io considero una sostanza, non è sempre facile, non è sempre agevole.

Vorrei dire comunque che nessuno di noi — e questo per rispondere un po' al rimprovero più o meno arrivato dalle parole del cons. Corsini, rispettivamente che abbiamo già udito in Consiglio provinciale a Trento —, evidentemente nessuno ha interesse a tirare per le lunghe la situazione. Ma evidentemente tutti debbono ammettere — e questo il cons. Corsini

lo ha anche fatto — che la situazione non è facile. Evidentemente quindi ci si trova nella necessità di volere partire bene, di voler fare le cose bene, e contemporaneamente di rispettare la sostanza delle regole della democrazia.

Ora il richiamo — e rispondo qui, a questo punto, al cons. Corsini, in particolare — il richiamo alla illegittimità o alle difficoltà, ai sospetti comunque di illegittimità che si potrebbero fare a carico della Giunta attualmente in carica per l'ordinaria amministrazione, secondo me è eccessivo, è veramente eccessivo. Bisogna che io legga l'art. 31 dello Statuto, perchè evidentemente quello è la base, è la norma alla quale ci si richiama. L'art. 31 dello Statuto dice: « Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finchè dura il Consiglio regionale, e, dopo la scadenza di questo, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta, da parte del nuovo Consiglio ». A me sembra estremamente chiaro questo articolo, e, come tale, perfettamente legittimante la situazione e la posizione dell'attuale Giunta. Un solo argomento: supponiamo, per ipotesi, che la popolazione del Trentino e dell'Alto Adige non avesse eletto nessun consigliere facente parte del precedente Consiglio; se questo fosse avvenuto, ci sarebbe una carenza d'organo, che il legislatore non può aver visto, e non credo che, ragionevolmente, nessun costituente e nessun interprete anche del diritto, possa ammettere che una topica del genere possa essere stata presa.

Quindi io ritengo che la legittimità dell'attuale Giunta, che è del resto verificata da un organo, che evidentemente è abilitato a tale scopo, non è da mettere in discussione.

Il discorso si sposta poi sugli aspetti più pratici. Evidentemente molto meglio sarebbe che il bilancio fosse stato, per lo meno l'eser-

cizio provvisorio, autorizzato già fino da queste settimane. Si tenga presente tuttavia che anche in tempi normali c'è una battuta di arretrato lungo il mese di gennaio, poichè la Corte non ammette pagamenti — e questo termine va fino al 31 di gennaio — non ammette pagamenti, se non si è proceduto alla chiusura delle scritture, la cosiddetta prima parificazione. Ora questa chiusura delle scritture porta normalmente una stasi — questo avviene tutti gli anni — una stasi nella amministrazione, di una quindicina, a volte venti, venticinque giorni. Quindi questo mese di gennaio, anche sul piano amministrativo, e per gli adempimenti notevoli cui sono caricati e si fa carico agli uffici, e rispettivamente anche della Giunta, normalmente è un mese che comporta dei ritardi; e questo potrebbe essere agevolmente documentato. Questo per togliere quella forma di allarmismo, che può essere e può apparire, a me senz'altro appare, eccessivo. I primi provvedimenti urgenti che ci si presentano, sono effettivamente quelli degli stipendi e quelli di alcuni adempimenti di legge, ai quali si fa fronte con prestiti fatti non dal Tesoriere, perchè il Tesoriere non può effettuare alcune operazioni, ma dalla Cassa di Risparmio. Pertanto anche gli stipendi al personale sono assicurati.

Detto questo resta da dire che è responsabilità comune di tutti, il cercare di far presto. La proposta di una Giunta di carattere straordinario, di una Giunta che avrebbe un carattere puramente amministrativo, a termine di 30 giorni, ecc. fatta dal cons. Corsini, può partire, parte senz'altro — io le voglio dare atto — da motivi di buona volontà. Si è avuta la bontà di fare il mio nome anche a questo punto dell'Ordine del giorno. Posso anche ringraziarla cons. Corsini, io la ringrazio senz'altro, ma resta vero che il nostro punto di vista — e il mio personale in particolare — è diver-

so dal suo. Io ritengo che non sia il caso di prendere dei provvedimenti che sappiano di carattere straordinario, quando ormai c'è la convinzione, c'è il desiderio in tutti i partiti che particolarmente in questo momento intrattengono dialogo per fare delle proposte al Consiglio regionale, in ordine alla formazione degli organi, di usare il minor tempo possibile. Evidentemente il tempo che avevamo a disposizione, e che è un tempo che non va dal 15 di novembre, ma va sostanzialmente dal 15 di dicembre, è stato impegnato col massimo, veramente colla massima buona volontà, col massimo desiderio di approfondire i temi della vita sociale, economica e politica della Regione.

Se io posso dire una parola in più, è questa: da parte nostra — e altrettanto diranno anche i rappresentanti dei partiti, coi quali il dialogo è avviato — c'è l'impegno di far presto e di usare il minor tempo possibile, per metterci in grado di fare delle proposte concrete al Consiglio regionale.

Ecco perchè io mi permetto di fare, in questo momento, una proposta di rinvio, non solo di questo punto dell'Ordine del giorno, ma anche dei successivi punti, fino al numero 13, pregando il signor Presidente del Consiglio di voler prendere in considerazione questa proposta formale, che io faccio a nome del mio gruppo, affinchè sia consentito, noi diciamo — facendo evidentemente una valutazione di merito — al gruppo di maggioranza, che se ne assume la responsabilità, di fare delle proprie proposte per la formazione degli organi regionali.

**PRESIDENTE:** E' stata fatta una proposta da parte del cons. Corsini di nominare il Presidente della Giunta regionale, nella persona del dott. Luigi Dalvit. E' stata fatta una proposta dal dott. Luigi Dalvit, di rinviare tut-

ti i punti dal n. 8 al n. 13. Ci troviamo di fronte a due proposte diverse... Adesso bisogna vedere quale delle due ha la priorità. Ecco, sul regolamento, la parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, la mia è una proposta di attuazione del punto all'Ordine del giorno. Il punto reca: « Elezione del Presidente della Giunta regionale »; io propongo il dott. Luigi Dalvit a Presidente della Giunta regionale. Perciò non sono due proposte che stiano sullo stesso piano, signor Presidente, perchè la mia è in adempimento del punto inserito all'Ordine del giorno, l'altra è una proposta di rinvio del punto dell'Ordine del giorno. Questo, indipendentemente da quella che può essere anche la priorità della proposta stessa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Anzitutto il mio parere sulla precisazione di carattere procedurale e regolamentare del collega Corsini. Io direi che non è la prima volta che ci si trova di fronte a una proposta di adempimento dell'Ordine del giorno; cioè tutti i giorni in cui il Consiglio si riunisce, ha di fronte a sè un ordine del giorno, articolato in punti. La norma è che quando l'ordine del giorno viene presentato, esso venga svolto, secondo l'ordine prestabilito dalla Presidenza. Tuttavia, nella storia del Consiglio regionale, — e non solo nel Consiglio regionale, ma in tutti i consessi grandi e piccoli, è avvenuto, penso, milioni di volte, centinaia di volte —, ma sicuramente nella storia del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, è avvenuto che per una ragione o per l'altra, un consigliere

o l'altro, un gruppo o l'altro, hanno chiesto di soprassedere alla trattazione di un punto dell'Ordine del giorno, di stralciarlo semplicemente per sempre, di rinviarlo di un giorno, di due, di una settimana, a tempo indeterminato. E credo che mai sia stata sollevata argomentazione contro proposte del tipo di quella che ha fatto testè il collega Corsini, dicendo: io propongo l'esecuzione dell'Ordine del giorno; altre proposte in senso inverso non hanno la precedenza, perchè io propongo che si dia compimento al punto. Uno propone di fare, l'altro propone di fare fra qualche giorno. Quindi dal punto di vista regolamentare, mi sembra che la proposta avanzata dal dott. Dalvit sia senz'altro legittima, non contestabile. Dal punto di vista del merito, poichè fra i responsabili — se così vogliamo chiamarli — del ritardo qui lamentato, ci siamo anche noi come rappresentanti di uno dei partiti che stanno ricercando un'intesa per la formazione della Giunta, è giusto che anche noi diciamo qualche cosa. Sappiamo benissimo, e speriamo di essere creduti, se vi diciamo che non siamo insensibili alla pressione, all'attesa dell'opinione pubblica, pur senza accettare la diagnosi, qualche volta drammatizzata, caricata, circa lo stato di attesa febbrile, di disagio, ecc. Sappiamo che la...

AGOSTINI (P.L.I.): E' comodo...

RAFFAELLI (P.S.I.): No, no no. No, non è comodo, cons. Agostini, è semplicemente una cosa...

VINANTE (P.S.I.): Lei non sa quale è stato sempre il nostro atteggiamento nel passato... Se c'è però un cambiamento di posizione, caro Agostini...

RAFFAELLI (P.S.I.): Esatto! Esatto!

TANAS (P.S.D.I.): Ma non c'era Agostini nella passata legislatura!

RAFFAELLI (P.S.I.): No, lui non c'era e quindi può parlare in nome della propria verginità assoluta, in materia; quindi rispettiamo la sua interruzione, senza tuttavia raccogliercela.

Dal punto di vista soggettivo, noi non abbiamo niente da rimproverarci nel senso di considerarci responsabili di aver voluto, non dico un giorno, ma un'ora soltanto di ritardo. Se noi fossimo accinti a questi incontri e a queste discussioni, con l'esclusiva volontà di passare dai banchi dell'opposizione ai banchi della maggioranza, pur che sia, probabilmente le cose si sarebbero concluse rapidamente, per noi e forse anche per gli altri, e cioè per tutti. La lunghezza di questa vicenda, oltre che trovare la sua origine principale in una serie di avvenimenti estranei al Consiglio regionale, quale la prolungata, il prolungato periodo per l'elezione della Presidenza della Repubblica, trova appunto la sua giustificazione nel fatto che da parte nostra, così come da parte degli altri partiti interessati, si vuole raggiungere e non a fini soggettivi, ma a fini pubblici, una perfetta, chiara intesa, in modo da poter dire domani al Consiglio e, attraverso il Consiglio all'opinione pubblica, se accordo sarà raggiunto, i termini esatti di questo accordo. E ciò comporta, e non ne siamo per niente lieti, e non ne siamo per niente indifferenti, ciò ha comportato di fatto un prolungarsi oltre i termini che qualche tempo fa, forse, sembravano ragionevolmente prevedibili. Quello di cui vogliamo assicurare il Consiglio, e attraverso il Consiglio l'opinione pubblica, è che non ci stiamo prendendo giorni di vacanza, e direi neanche notti di vacanza, per evitare appunto che un prolungamento sia minimamente imputabile a nostra cattiva volontà.

Detto questo — e penso che senza ecces-

sivi sforzi da parte di chi ci conosce ci venga fatto credito —, nel merito della proposta di nomina di una Giunta provvisoria, che in se stessa, evidentemente, ha anche le caratteristiche del gesto di buona volontà della offerta di una soluzione che sembra, a chi la fa, più corretta di quella attuale, noi vorremmo dire che se si dovesse accogliere, forse, complicherebbe di più le cose di quanto non siano attualmente complicate.

Il collega Corsini ha fatto una previsione, così, a titolo ipotetico, una previsione di una trentina di giorni; io, senza ipotizzare niente e nessuno, direi che sono più ottimista, al punto in cui sono le cose, circa la possibilità di concludere, — non importa se positivamente o negativamente per quel che ci riguarda — di concludere gli incontri e le discussioni in corso. Quindi la prospettiva, secondo noi, è molto più ravvicinata di quella ipotizzata di trenta giorni; e se dovessimo indovinare, in questa previsione, io direi che per due o tre settimane un cambio della guardia, sia pure di carattere strumentale, che comporta tuttavia una serie di adempimenti legali e burocratici, finirebbe con l'intracciare, col complicare anzichè col semplificare la faccenda. Per questa ragione noi non possiamo associarci alla proposta del gruppo liberale, e riteniamo che, pur riconoscendo nella situazione attuale una situazione di anomalia, riteniamo che essa non sia tale da non consentire, da rendere vano o da rendere illegittimo, quanto di ordinaria amministrazione venga oggi svolto dalla Giunta attualmente in carica.

PRESIDENTE: Faccio presente che è stata posta la questione di priorità e che l'art. 73 dello Statuto dice: « I richiami riguardanti l'Ordine del giorno, il Regolamento o la priorità delle votazioni, hanno la precedenza

sulla questione principale ». La questione principale è quella di cui al punto 8) dell'Ordine del giorno. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta che è stata formulata dal Presidente Dalvit, che due oratori contro e due a favore, per non più di dieci minuti per ciascuno. Il cons. Raffaelli, mi pare, è intervenuto su questo e ha parlato a favore della proposta di rinvio e contro la proposta principale. Quindi resta inteso che adesso il cons. De Carneri entra in quei due pro e due contro...

DE CARNERI (P.C.I.): (*Interrompe*).

PRESIDENTE: Sì, lei dichiara se parla pro o contro.

DE CARNERI (P.C.I.): Sì vorrei dire due parole per quanto riguarda appunto la priorità della votazione, cioè quali delle due proposte, quella formulata dal dott. Dalvit e quella formulata dal prof. Corsini, debba essere presa in esame per prima e...

PRESIDENTE: No, no...

DE CARNERI (P.C.I.): E' questa la materia?

PRESIDENTE: No. Secondo il suo punto di vista, su quale debba avvenire la votazione...

DE CARNERI (P.C.I.): Cioè quale debba essere votata.

Ecco, manifesto subito la posizione del mio gruppo, nel senso che debba essere messa in votazione la proposta formulata dal cons. Corsini. E questo per una ragione molto semplice: se si affermasse il principio che qualsiasi proposta, su di un ordine del giorno pacifico,

ritualmente notificato, possa essere rinviata, si potrebbe, estendendo questo principio, arrivare a un grave nocumento, a una grave menomazione particolarmente dei diritti delle minoranze, poichè basterebbe che la maggioranza operasse dei rinvii a catena su proposte avanzate dalla minoranza, per, praticamente, neutralizzare, immobilizzare il diritto di impulso che spetta a ciascun consigliere, compresi quelli della minoranza. A mio modo di vedere, le proposte su di un ordine del giorno, relative a un ordine del giorno, potrebbero essere rinviate solamente qualora il proponente sia d'accordo; nel qual caso la cosa è pacifica. Ma qualora il proponente, esercitando il suo diritto su di un ordine del giorno legalmente posto, formuli delle proposte, egli ha il diritto di vederselo o respingere o approvare o modificare, ma che comunque vederle trattate. Perchè questo è un presupposto essenziale dei diritti dei consiglieri e particolarmente dei diritti della minoranza, della quale minoranza fa parte anche il nostro gruppo. Per cui ritengo, prendendo questa posizione, di affermare determinati diritti essenziali all'Assemblea. Nel caso contrario pensate alla proposta di legge, per esempio, a proposte molto importanti, che magari potrebbero disturbare la maggioranza, sulla quale la maggioranza ritiene di non intrattenersi, ecc. Basterebbe operare il semplice rinvio a maggioranza per alzata di mano per neutralizzare questi poteri, e per rinviare *sine die* la questione.

Il buon senso, il « siamo tutti amici, siamo tutti fratelli », non c'entra; qua siamo in linea di diritto, che è una questione ben diversa da quello che è il buon senso, da quello che è lo spirito di collegialità, quello che è lo spirito di correttezza. Sono cose ben diverse; qua si discute di diritti fondamentali, e per conto mio è giusto che la proposta del cons. Corsini venga messa in votazione.

Dico subito che nel merito sono contrario, ma proceduralmente, come esercizio di un diritto, io mi sento di tutelarla, di appoggiarla e di sottolinearla.

PRESIDENTE: Signori, il regolamento se l'è dato il Consiglio; l'art. 73 è stato approvato da tutti i consiglieri, non da un gruppo o dall'altro; c'è stata una larghissima maggioranza in questo. Quindi si potrà discutere sulla interpretazione dell'art. 73, ma che ci sia la possibilità, quando viene portata una questione di priorità della votazione, di dare la precedenza a questa e di far parlare due pro e due contro, e quindi passare ai voti, questa è una cosa normale. Qui non c'entrano, a mio parere, i diritti della nostra Assemblea, nè c'entra la questione di diritti delle minoranze che possono essere conculcati, perchè in ogni caso, se una proposta non ha una maggioranza, cade, non solo se si passa alla discussione articolata, ma anche lo stesso passaggio alla discussione articolata di un progetto di legge può dar luogo a una votazione che una maggioranza può far cadere. Quindi quello che volevo dirle è questo: l'art. 73 è un articolo del Regolamento che il Consiglio si è dato; non possiamo adesso impugnare l'art. 73, sollevando problemi di violazione di diritto delle minoranze, perchè proprio questo è un modo per far funzionare il Consiglio. D'altra parte sappiamo che, proprio nella democrazia, il gioco della maggioranza e della minoranza è l'espressione di un sistema democratico.

DE CARNERI (P.C.I.): Mi permetta, signor Presidente, solamente mezzo minuto. Dico questo: io ho motivato il voto del nostro gruppo, nel senso di appoggiare la proposta Corsini; e l'ho motivato rilevando come, con questa nostra presa di posizione, si è inteso

sottolineare questi diritti dei consiglieri della minoranza. E' una motivazione che non impugna l'articolo. Io, semplicemente, rilevo come sia una presa di posizione che è in favore dei diritti dei consiglieri e della minoranza in particolare.

PRESIDENTE: Lei Dott. Brugger, parla pro o contro?

BRUGGER (S.V.P.): Per un chiarimento.

PRESIDENTE: Di chiarimento? La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Eine Erklärung zu dieser Auseinandersetzung. Soviel mir resultiert, sind jetzt zwei Vorschläge in Diskussion. Erstens der Vorschlag des Herrn Regionalratsabgeordneten Corsini hinsichtlich der Wahl des Präsidenten am heutigen Tage, worüber ein Gegenvorschlag des Herrn Regionalratsabgeordneten Dalvit eingebracht worden ist, den Punkt 13 der Tagesordnung zu behandeln, wodurch der Vorschlag Corsini nicht mehr zum Zuge käme. Nun glaube ich, daß man in der Diskussion der Reihe nach gehen muß, nämlich, daß zuerst der Vorschlag Corsini diskutiert wird, zwei dafür, zwei dagegen, eventuell mit Abstimmung, dann könnte der Vorschlag von Dr. Dalvit zur Diskussion und zur Abstimmung kommen. Ich weiß nicht, ob mit einer solchen Maßnahme die Diskussion in ordentliche Bahnen gebracht werden kann. Sollte es sich darum handeln, die beiden Vorschläge gleichzeitig zu diskutieren, dann wird man wohl eine Zweckmäßigkeitsbestimmung der Geschäftsordnung anwenden müssen, weil nicht nur zum Vorschlag Dr. Dalvit zwei dafür und zwei dagegen reden können, sondern — weil zwei Vorschläge zur Diskussion stehen —,

auch zwei dafür und zwei dagegen zum Vorschlag Corsini. Denn es gibt hier schon Unterschiede, weshalb der Vorschlag von Dalvit nicht derjenige ist, der den Vorschlag Corsini ausschließt und umgekehrt.

*(Un breve chiarimento sulla discussione attuale. Per quanto mi risulta, le proposte in discussione sono due: quella del cons. Corsini che riguarda l'elezione odierna del Presidente della Giunta e, presentata dal cons. Dalvit, una controproposta di passare al punto 13 dell'ordine del giorno, dopo di che la proposta Corsini non potrebbe più essere discussa. Io sono del parere che la discussione debba procedere per ordine, che prima cioè vada discussa la proposta Corsini, con due oratori a favore e due contro ed eventualmente con votazione, e che poi si metta in discussione e si voti la proposta del dott. Dalvit. Non so se con una misura del genere si possa portare un po' più d'ordine nella discussione. Se si volessero discutere contemporaneamente entrambe le proposte, bisognerà applicare una disposizione apposita del Regolamento perchè essendo due le proposte in discussione dovranno parlare due oratori a favore e due contro tanto per la proposta Corsini quanto per la proposta Dalvit. Esistono infatti differenze tali che la proposta di Dalvit non esclude quella di Corsini e viceversa).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Kessler, sulla proposta.

KESSLER (D.C.): Signor Presidente, io parlo a favore della proposta, perchè mi pare che ormai contro hanno parlato tutti e due; ha parlato il cons. De Carneri e ha parlato ora il cons. Brugger, perchè mi pare che lui abbia detto che la proposta Corsini dovrebbe essere trattata, con ciò evidentemente parlando contro

la proposta di Dalvit, che diceva: la priorità di votazione spetta alla proposta di rinvio. Pertanto io parlo come secondo a favore della proposta del dott. Dalvit. Ora noi — non mi fermo a illustrare o a fare lunghe argomentazioni — noi siamo favorevoli alla proposta di rinvio, proprio perchè riteniamo che la proposta del cons. Corsini sia tale, almeno nei suoi risultati, da essere, in fondo, meno agevole dell'altra a risolvere compiutamente i problemi. Come ha detto il cons. Raffaelli, del resto, le difficoltà, gli adempimenti che l'accoglimento di questa proposta comporterebbe — perchè ci sono adempimenti del Consiglio, bisognerebbe nominare un Presidente, poi bisogna definire il numero degli Assessori, poi bisogna nominare gli Assessori, poi bisogna nominare le Commissioni, ecc. — credo che possa essere tale da portare le cose più in lungo, anche se l'intenzione sarebbe quella di ridurre i tempi.

Del resto, di fronte a un certo impegno, da parte dei partiti che stanno trattando, che sarà fatto ogni sforzo per cercare, responsabilmente, s'intende, di accorciare il più possibile i tempi, mi pare che la proposta da accettare sia quella del dott. Dalvit, e cioè di rinviare questi alcuni punti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: Prego, cons. Brugger?

BRUGGER (S.V.P.): Per prendere la parola sulla proposta.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Meine vorige Stellungnahme war wohl als Berufung auf die Geschäftsordnung zu verstehen. Ich möchte jetzt gegen den Vorschlag Dr. Dalvit und für den Vorschlag Corsini das Wort ergreifen und zu

erwägen geben, daß vom Vorschlag Corsini, heute zur Wahl des Präsidenten überzugehen, nicht alles so stillschweigend von der Diskussion abgesetzt werden kann, wie das hier der Fall zu sein scheint. Wir befinden uns ohne Zweifel wegen der Bildung des Regionalausschusses in einer schwierigen Lage. Diese schwierige Lage ist nicht zuletzt gekennzeichnet durch die Bestimmungen des Statuts selbst, dh., daß zunächst Programme zustandekommen müssen, um einen funktionsfähigen Regionalausschuß zu bilden. Wir wären fast in der Lage, heute einen Zustand zu schaffen wie der, der im Parlament zustandekommt, wenn der Staatspräsident dem Vertreter der stärksten Partei den Auftrag zur Bildung einer Regierung erteilt. Im Falle der Bildung der Staatsregierung wird also auf Grund unserer Verfassung jemand beauftragt, eine Regierung zu bilden, und zwar ergeht dieser Auftrag vom Staatspräsidenten. Nachdem wir nun sehen, dass die Regierungsbildung in der Region auf Grund der Ergebnisse der Wahlen eher schwierig ist, könnte man vom Regionalrate aus eine Person — und das könnte der Präsident des Regionalausschusses sein — wählen, die die erforderliche Verantwortung tragen kann und den entsprechenden Wert als Persönlichkeit besitzt, weil er ja schon ein gewähltes Organ ist, um mit den verschiedenen Parteien zur Bildung der Regionalregierung auch einigermaßen verpflichtend verhandeln zu können. Meines Dafürhaltens wäre deswegen der Vorschlag des Herrn Regionalratsabgeordneten Corsini schon etwas mehr Überlegung wert. Denn in dieser schwierigen Lage kommt es wirklich darauf an, daß eine Person vom Regionalrat bestimmt wird, die verbindliche Vereinbarungen mit den übrigen Parteien zur Bildung einer funktionsfähigen Regionalregierung treffen kann. Auf

Grund dieser Überlegung würde ich für den Vorschlag des Regionalratsabgeordneten Corsini stimmen.

*(La mia precedente dichiarazione andava interpretata come un richiamo al Regolamento. Vorrei ora prendere la parola contro la proposta Dalvit ed in favore di quella Corsini e far notare che di quest'ultima, passare cioè oggi all'elezione del Presidente della Giunta, non tutto può venire escluso tacitamente dalla discussione, come sembra che si voglia fare in questo caso. A causa della formazione della Giunta ci troviamo senz'altro in una situazione difficile che è caratterizzata non da ultimo dalle disposizioni contenute nello Statuto stesso, le quali sanciscono che la precedenza spetta ai programmi che portino all'istituzione di una Giunta efficiente. Noi saremmo quasi al punto di trovarci nella stessa situazione che si verifica in Parlamento quando il Presidente della Repubblica affida al rappresentante del partito di maggioranza il compito di formare il Governo: in base alla nostra Costituzione la formazione del Governo nazionale è un incarico assegnato dal Capo dello Stato. Poichè possiamo constatare che, dati i risultati delle elezioni, la costituzione di un Governo regionale presenta parecchie difficoltà, il Consiglio regionale potrebbe scegliere una persona — e potrebbe trattarsi anche del Presidente della Giunta — che sia in grado di assumersi le necessarie responsabilità e che contemporaneamente abbia come personalità il peso indispensabile, essendo appunto un organo già eletto, per poter condurre trattative entro certi limiti vincolanti con i diversi partiti per la formazione di tale Governo. A mio parere la proposta del cons. Corsini meriterebbe maggior considerazione: nella presente difficile situazione è infatti necessario che il Consiglio Regionale designi una persona che possa prendere accordi impegnativi con gli altri*

*partiti per formare un Governo regionale efficiente. Sulla base di queste considerazioni mi dichiaro favorevole alla proposta del cons. Corsini).*

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Hanno parlato due contro e due a favore. Nessun altro può parlare. Ora metto ai voti la proposta di rinvio.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvata a maggioranza con 28 voti favorevoli, 7 contrari, 5 astenuti.

La proposta è accolta.

La seduta è tolta. Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

(Ore 12.15).

